Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 02.03.2026, il ricorrente chiede, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, la restituzione dell'importo complessivo di € 904,88 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 01.09.2016 ed estinto anticipatamente nel 2020, in corrispondenza della rata n. 49, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 39.480,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 329,00 ciascuna.
Sono altresì oggetto di domanda: il rimborso degli interessi legali dal reclamo al soddisfo; il rimborso delle spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso, pari a € 200,00; l'importo delle commissioni di estinzione anticipata pari a € 209,53. Parte ricorrente, inoltre, avanza una generica domanda di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute".
L'intermediario, con le controdeduzioni, in via preliminare, chiede la sospensione del giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nel merito, la resistente eccepisce che:
- i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non sono sottoposti alla direttiva 2008/48/CE. A tale tipologia contrattuale, quindi, si applica il DPR 180/50, nella versione introdotta nel 2012 specie l'art. 6-bis insieme alle disposizioni della Banca d'Italia del 2011;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- inoltre, deduce che il tema della rimborsabilità di tutti i costi in caso di estinzione anticipata non si pone per i costi corrisposti a terzi neanche nella Lexitor, che impone solo il rimborso dei costi up front del finanziatore ma non esige la restituzione dei costi di terzi.
- eccepisce la non rimborsabilità, delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione;
- nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa;
- le commissioni di attivazione sono dovute alla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- le commissioni di gestione hanno natura ricorrente e come tali sono soggette a restituzione pro quota. Queste ultime sono state rimborsate in conteggio estintivo per € 71,00;
- nel riscontro al reclamo aveva offerto la somma di € 456,27 a tacitazione della controversia rifiutata dal ricorrente;
- per quanto concerne l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 209,53 a titolo di penale per l'estinzione anticipata, la regolamentazione contrattuale recepisce quanto disposto dall'art. 125-sexies del TUB;
- si oppone infine alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'intermediario fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente.
Con memoria del 25/03/2026 parte ricorrente rinuncia alle repliche.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale di un contratto di finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro-rata temporis) degli oneri commissionali, nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo.
L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.
L'intermediario ha prodotto un allegato (cfr. All. 1 controdeduzioni) contenente un elenco di procedimenti sospesi o rinviati a lungo termine, aventi medesimo oggetto del caso di cui si tratta, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riconoscendone il carattere pregiudiziale e decisivo ai fini della decisione nel merito.
Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.
Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Peraltro, nel caso di specie, non sembrerebbe sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.
Tanto precisato, si osserva che in ogni caso non risulta in atti prova della litispendenza, posto che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, ai fini della litispendenza non è sufficiente la mera notifica dell'atto di citazione da parte dell'intermediario, essendo invece necessaria la prova dell'iscrizione a ruolo della causa, quale indice di serietà dell'azione.
Da ultimo, si rileva che secondo le Disposizioni ABF in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.
Sulla stessa eccezione si è già pronunciato il Collegio di Palermo nella decisione n. 1500 del 11/02/2025, secondo cui "va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti".
Il Collegio, pertanto, non accoglie la richiesta dell'intermediario.
La sussistenza del diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro-rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".
In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione de "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che "prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.
In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.".

In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:
1) le "spese di istruttoria" sono qualificate come *up front* in quanto volte a remunerare attività preliminari all'erogazione;
2) le "commissioni di attivazione" sono qualificate come *up front* in quanto prodromiche alla concessione del finanziamento; in quanto la descrizione delle attività connesse fa riferimento a raccolta dati, documentazione e loro archiviazione;
3) le "commissioni di gestione" sono qualificati come *recurring* e, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo, come nel caso di specie.
Ad ogni modo, nel caso di specie, tale voce di costo risulta essere stata rimborsata in sede di estinzione anticipata secondo il criterio proporzionale, come evidenziato nei prospetti di seguito.
In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 570,31, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,50%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,29%						
Spese d'istruttoria				450,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	167,81 €		167,81 €
Commissioni di attivazione				1.079,38 €	Up front	*Curva degli interessi*	402,50 €		402,50 €
Commissioni di gestione				120,00 €	Recurring	*Pro rata temporis*	71,00 €	71,00 €	0,00 €
Totale									570,31 €

In merito alla domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento N. 4580 del 12 maggio 2025, che ha statuito i seguenti principi:
-le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune;
-la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;
-il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia;
-ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista);
-la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, iiii) il carattere

assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.
Tanto premesso, il Collegio rappresenta quanto segue.
1) L'intermediario ha tenuto il seguente comportamento nella gestione della controversia:
a) ha riscontrato il reclamo nei termini.
2) con riferimento alla difficoltà o complessità della controversia:
a) si rinvia al quadro normativo sopra riportato;
b) si osserva che sulla materia del contendere sussiste un orientamento consolidato dei Collegi;
3) con riferimento alla prova del danno parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione.
Sulla quantificazione del danno si ha presente che il Collegio di Coordinamento ha così statuito "In considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell'assistere la parte ricorrente, dei contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell'intermediario resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione".
In conclusione, il Collegio non accoglie la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale.
In merito alla generica domanda di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", il ricorrente non produce alcuna documentazione probatoria a supporto. A riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute, parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Il Collegio, pertanto, non accoglie la domanda.
Il ricorrente chiede l'importo di euro 209,53 a titolo di commissione di estinzione anticipata in quanto l'intermediario non avrebbe fornito evidenza dei costi sostenuti a fronte dell'estinzione del prestito.
In merito, il Collegio osserva che:
-La vita residua del contratto è superiore a un anno;
-Non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 5, TUB.
In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 5, lett. d) esclude l'indennizzo stesso;
-Il ricorrente non parrebbe formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito;
-Quanto alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata pari a Euro 209,53 è uguale all'1% del debito residuo al netto dei rimborsi corrisposti, ossia euro 21.024,23 – euro 71,00 = euro 20.953,23.
Si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".]
Da ultimo, si rappresenta il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679 del 05.05.2021: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.".
Nel caso di specie, il ricorrente non pare contestare il criterio di calcolo utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 570,31, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE